

## **CONVENZIONE**

### ***“Parchi della Sostenibilità verso la Transizione Ecologica”***

**TRA IL COMUNE DI TARSIA E LA SOCIETÀ PLT ENGINEERING S.r.l.**

**PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI TARSIA**

L'anno 2023 il giorno [●] del mese di [●] presso [●], innanzi a me [●], si sono costituiti:

- il Comune di Tarsia, rappresentato da [●] nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica domiciliato per la sua carica presso la sede municipale del Comune di Tarsia, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione (di seguito il "Comune");
- l' Ing. Stefano Marulli, quale Amministratore Unico della Società "PLT Engineering S.r.l.", con sede in Via Dismano n. 1280, 47522 Cesena (FC), partita IVA: 05857900723 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì- Cesena (R.E.A. FO-319954), (di seguito il "Concessionario" e/o la "Società" e, congiuntamente al Comune, le "Parti").

#### **Premesso che:**

- l'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'"Agenda 2030"), individua tra gli obiettivi prioritari quello di *“Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”* (Obiettivo 7), definendo tra i suoi traguardi quello di *“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia”* (Target 7.2);
- la legislazione nazionale in materia ed in particolare la Legge n. 9/1991, la Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., il DPR n. 412/1993, la Delibera CIPE n. 137/1998, il D.Lgs. n.79/1999, il D.Lgs. n.387/2003, contenenti, fra le altre, le norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale e per il mantenimento degli impegni sottoscritti in ambito internazionale (Protocollo di Kyoto), incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; in particolare, le costruzioni di impianti di generazione energetica da fonte rinnovabile rientrano tra le finalità del D. Lgs. n. 387/2003 e sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità;
- l'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n.77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha sostituito il comma 2 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), confermando la natura di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari alla realizzazione di progetti strategici per la transizione energetica del Paese, nonché alle opere ad essi connesse, inclusi nel PNRR (Piano

nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione Europea ai sensi dell'art.18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241), ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018);

- la legge 239/2004 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 5, prevede che: *“le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”*;
- il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. n.219 del 18 settembre 2010, prevede in particolare:
  - Parte III, punto 14.15 *“Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida”*.
  - Allegato 2 *“Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative”*, punto 2. *“Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (...)”*;
  - Allegato 2, punto 2, lettera f) *“le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”*;
- il Concessionario opera, direttamente e/o tramite società collegate, nella progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonte rinnovabile (eolica, fotovoltaica, a biomasse, ecc.) in diverse Regioni d'Italia, ponendo massima attenzione al territorio e alla conservazione dell'ambiente nel rispetto delle vigenti leggi in materia e delle prescrizioni delle autorità di controllo in ambito nazionale e locale;
- il progetto del Parco Eolico denominato *“Tarsia Ovest”*, in particolare, è stato sottoposto ad una complessa procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di garantire la verifica di tutti gli aspetti

ambientali e paesaggistici, nonché l'effetto cumulo relativo alla presenza di altri impianti. Tutti gli altri aspetti sono stati valutati dagli enti preposti nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

- il Comune, pertanto, sostiene la proposta di inserimento nel paesaggio degli aerogeneratori previsti dal progetto del Parco Eolico "Tarsia Ovest", poiché esso possa di fatto costituire elemento (di pubblica utilità) capace di imprimere un vincolo temporaneo (30 anni) sul territorio. Tale scelta è avvalorata dalla prospettiva programmatica volta alla conservazione e tutela ambientale su vasta scala che interessa l'intero territorio comunale, finalizzata al contenimento e soprattutto alla limitazione di installazione di aerogeneratori (autorizzabili con Procedura semplificata – PAS) di potenza inferiore ad 1 MW;
- il Comune manifesta il proprio interesse alla realizzazione del Parco Eolico "Tarsia Ovest", in considerazione delle opere previste a beneficio della collettività, in particolar modo per quanto concerne il miglioramento dell'accessibilità interna e delle infrastrutture viarie interessate, necessarie comunque per la cantierizzazione dell'opera;
- in data 04/01/2021, Prot. SIAR 0000586, la Società ha presentato alla Regione Calabria - Settore 4 Economia Circolare, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile - istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il Parco Eolico denominato "Tarsia Ovest", da realizzarsi nel territorio di Tarsia (CS) costituito da 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 29.96 MW (di seguito anche il "Parco Eolico");
- in data 06/04/2021 con provvedimento prot. N.156266 la Regione Calabria ha dato avvio alla procedura di PAUR;
- le Parti hanno condiviso in sede di Conferenza dei Servizi uno schema di convenzione avente ad oggetto le misure di compensazione ambientali, correlate al progetto di realizzazione del Parco eolico "Tarsia Ovest", che la Società intende impegnarsi a corrispondere in favore del Comune nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010;
- nel corso della seduta del 10/08/2022 la Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA -VI ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, esclusivamente per gli aerogeneratori contraddistinti con le sigle T1, T5 e T6, escludendo dal progetto gli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle T2, T3, T4 e T7;
- sempre in data 10/08/2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria che si è espressa favorevolmente per la realizzazione del progetto del Parco Eolico "Tarsia Ovest" relativamente agli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle T1, T5 e T6, per una potenza complessiva di 18 MW, demandando *"al Comune la definizione delle compensazioni ambientali sulla base del progetto approvato"*;

- con Decreto Dirigenziale N. 3509 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e smi per la realizzazione del Parco eolico "Tarsia Ovest" nel Comune di Tarsia (CS), relativamente agli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle T1, T5 e T6;
- il Parco Eolico "Tarsia Ovest" avrà un ciclo di vita operativo stimato pari ad anni 30 (trenta), allo scadere del quale, l'impianto sarà dismesso e sarà ripristinato lo stato originario dei luoghi;
- con Delibera n [●] del [●], esecutiva, è stato approvato lo schema della presente convenzione ed è stato incaricato il [●] di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e stipula quanto segue:

### **1. Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (la "Convenzione").

### **2. Oggetto**

Oggetto della Convenzione è la determinazione delle misure compensative e partecipative, correlate al progetto di realizzazione del Parco Eolico "Tarsia Ovest", che la Società intende impegnarsi a corrispondere in favore del Comune nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 così come previsto dalla Conferenza dei Servizi del 10/08/2022 e nel decreto PAUR.

### **3. Obbligazioni del Comune**

Il Comune di Tarsia (CS), nell'interesse prioritario ed esclusivo della collettività, riconosce all'energia prodotta da fonti rinnovabili un considerevole valore per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per le conseguenti attribuzioni dei caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, degli impianti, delle infrastrutture e delle opere ad essi connesse. Nell'ambito di tale asserzione, il Comune attribuisce al Parco Eolico e ad eventuali potenziamenti futuri dello stesso (di seguito anche "Repowering") valore preminente e, pertanto, si impegna a rispettare la normativa di riferimento, i principi sottesi ad essa, nonché le tempistiche di procedimento ivi indicate, per l'adozione di tutti gli atti di competenza connessi alla realizzazione e gestione del Parco Eolico nonché ad adottare ogni azione utile finalizzata alla trasparenza amministrativa in relazione alle attività connesse alla presente Convenzione.

Inoltre, premesso che il Comune dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire il Parco Eolico "Tarsia Ovest" e la delimitazione della superficie che ne risulterà interessata, la Società avrà diritto di utilizzare, con i mezzi propri e/o di soggetti terzi incaricati dalla Società, tutte le vie e le strade del Comune per la costruzione e l'accesso all'impianto eolico, nonché per la posa dei cavi, secondo

un piano condiviso con il Comune stesso; tale diritto spetterà alla Società per tutta la durata della presente Convenzione.

Nel caso in cui le opere relative al Parco Eolico "Tarsia Ovest" dovessero essere installate su aree comunali, l'amministrazione comunale valuterà con specifico atto, nel rispetto della normativa vigente, se concedere alla Società il diritto di superficie che sarà oggetto di successiva disciplina, con espresso divieto di altro uso.

#### **4. Obbligazioni della Società**

La Società si obbliga a porre in essere nei confronti del Comune di Tarsia (CS), le misure compensative di natura ambientale definite nella presente Convenzione, attraverso il finanziamento di Interventi indiretti e di Interventi di utilità sociale (come di seguito definiti).

Il Comune si farà carico di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii. Saranno a carico del Comune tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta, concessioni, atti di assenso comunque denominati di propria competenza e/o di altri Enti, compreso i relativi livelli di progettazione previsti dalle norme in materia. Eventuali violazioni della normativa applicabile da parte del Comune non potranno essere in alcun modo, nemmeno indirettamente, imputabili alla Società.

##### **4.1 Interventi indiretti**

In particolare, la Società si impegna a:

- a) corrispondere per gli interventi definiti nell'allegato "Rassegna Proposte" un'indennità compensativa *una tantum* pari ad importo complessivamente quantificabile in € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), oltre iva di legge;
- b) corrispondere un canone annuo di € 3.000,00 (euro tremila/00) per ciascun MW di potenza effettivamente installata, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi e opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 953 della Legge n. 145/2018, dal D. Lgs. 387/2003, nonché dall'ivi richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Tali misure compensative potranno, tra le altre, includere qualsivoglia attività volta a valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, il verde pubblico e le relative modalità di conservazione e manutenzione nonché a migliorare, in una prospettiva *green* e di ecosostenibilità, il benessere della collettività e l'accesso della stessa ai servizi universali.

Il contributo, per una potenza installata di 18 MW, sarà pari € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00). Il canone annuo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.

## 4.2 Interventi di utilità sociale

La Società si impegna a:

- a) riconoscere un contributo annuale pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) a titolo di contributo per il sostegno di iniziative di utilità sociale a carattere culturale ed economico da tenersi sul territorio del Comune nell'ambito dei settori che saranno segnalati di anno in anno dall'Amministrazione Comunale purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 953 della Legge n. 145/2018, dal D. Lgs. 387/2003, nonché dall'ivi richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- b) costituire una comunità locale di consumo energetico, basata sulla possibilità da parte dei cittadini, di acquistare energia "a chilometro zero" con condizioni, ove possibile, migliorative rispetto ai gestori tradizionali;
- c) avvalersi preferibilmente, ove possibile, di imprese e manodopera locali per la realizzazione del Parco Eolico;
- d) porre in essere attività che incidono sul piano occupazionale, sociale e di sviluppo sostenibile del territorio comunale di Tarsia e del suo *hinterland*.

Resta inteso che i pagamenti dovuti dalla Società in relazione alla presente Convenzione saranno effettuati su un conto corrente bancario in Italia indicato dal Comune.

## 5. Rendicontazione

5.1 Per gli Interventi indiretti definiti all'articolo 4.1 lettera a) il Comune dovrà presentare uno o più progetti definiti nell'allegato "Rassegna Proposte" nel limite dell'importo convenzionalmente definito al medesimo articolo restando a carico del Comune eventuali ulteriori fabbisogni finanziari a sostegno della rispettiva iniziativa.

In mancanza di osservazioni e/o contestazioni trasmesse dalle Società al Comune nei quindici giorni successivi alla ricezione delle anzidette informative, le misure si intenderanno coerenti con quanto previsto nell'allegato "Rassegna degli interventi".

La Società procederà all'erogazione del contributo di cui all'articolo 4.1 lettera a) entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del Verbale di Giunta Comunale autorizzativo del/i progetto/i dalla parte del Comune.

5.2 Per gli Interventi indiretti definiti all'articolo 4.1 lettera b) e per gli Interventi di utilità sociale definiti dall'articolo 4.2 lettera a) il Comune dovrà presentare entro il 30 giugno di ogni anno uno o più progetti da realizzare nell'anno seguente, nei limiti dei canoni annuali convenzionalmente definiti nei predetti articoli, restando a carico del Comune eventuali ulteriori fabbisogni finanziari a sostegno della rispettiva iniziativa.

In mancanza di contestazioni trasmesse dalla Società al Comune nei quindici giorni successivi alla ricezione delle anzidette informative, le misure si intenderanno coerenti con quanto previsto dall'art. 1 comma 953 della Legge n. 145/2018, dal D. Lgs. 387/2003, nonché dall'ivi richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

La Società procederà all'erogazione dei canoni definiti all'articolo 4.1 lettera b) e all'articolo 4.2 lettera a) entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del Verbale di Giunta Comunale autorizzativo del/i progetto/i da parte del Comune.

In caso di mancata e immotivata presentazione del progetto/dei progetti, la Società si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del contributo per l'anno di riferimento e in tal caso il Comune potrà utilizzare l'importo non ammesso come risorsa per la successiva annualità per la predisposizione di uno o più progetti, il cui limite di spesa sarà dunque pari a due annualità.

5.3 Il Comune è obbligato a stanziare nel proprio Bilancio le somme derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto della normativa in materia di contabilità degli enti locali.

5.4 Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla realizzazione dell'intervento il Comune dovrà fornire alla Società la rendicontazione delle spese sostenute.

5.4.1 Per l'indennità prevista all'articolo 4.1 lettera a), in caso mancata coerenza delle spese sostenute dal Comune e quelle previste per il progetto/i presentato/i, la Società potrà agire per il recupero della somma corrispondente a quella incongruamente spesa.

5.4.2 Per i canoni definiti all'articolo 4.1 lettera b) e articolo 4.2 lettera a), in caso mancata coerenza delle spese sostenute dal Comune e quelle previste per il progetto/i presentato/i, la Società potrà trattenere dai canoni dovuti per l'annualità successiva una somma corrispondente a quella incongruamente spesa [o agire per il recupero della somma corrispondente a quella incongruamente spesa qualora la Convenzione sia prossima alla scadenza].

## **6. Efficacia e decadenza della Convenzione**

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all'entrata in esercizio del Parco Eolico e a tutte le necessarie autorizzazioni per la messa in esercizio dell'impianto.

## **7. Risoluzione della Convenzione**

Qualora una Parte sia inadempiente nei confronti dell'altra con riguardo ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l'altra Parte potrà richiederne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, salvo il risarcimento del danno.

## **8. Diritto di recesso**

Le Parti convengono che la Società potrà recedere dalla presente Convenzione, che dovrà considerarsi risolta, con salvezza degli impegni eventualmente già attuati in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche

in alternativa tra loro, l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione del Parco Eolico e, comunque, qualora si verificano una o più delle seguenti circostanze:

- a) la sopraggiunta inadeguatezza, rispetto alle condizioni generalmente presenti sul mercato nazionale (a titolo semplificativo e non esaustivo: introduzione di prezzi negativi di vendita, decadenza priorità dispacciamento, ecc.), comprovata da motivata relazione presentata dalla Società concessionaria e sottoscritta da un perito con requisiti di professionalità ed indipendenza, dello sfruttamento economico del Parco Eolico, che renda non conforme a criteri di economicità la gestione;
- b) l'inadeguatezza, come sopra comprovata, delle condizioni previste nei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
- c) la sospensione, l'annullamento e/o la revoca di ogni atto amministrativo concesso da parte delle autorità competenti necessarie per la costruzione e la gestione del Parco Eolico per cause sopraggiunte;
- d) il mancato ottenimento, per cause non imputabili alla Società e per effetto di un diniego espresso e/o inerzia protratta per almeno 6 (sei) mesi dalla presentazione della relativa domanda, in tutto o in parte, dei permessi e/o concessioni e/o autorizzazioni necessarie per la costruzione e/o gestione del Parco Eolico.

Nei casi predetti, la Società dovrà inviare al Comune, mediante raccomandata a/r o a mezzo PEC, una comunicazione scritta in cui dichiara di voler esercitare il diritto di recesso, con allegata motivata relazione, redatta e sottoscritta da un perito come sopra, in cui si espongono le ragioni del recesso.

## **9. Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile per la mancata o ritardata esecuzione di alcuna delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione dipendente da atti, fatti e/o eventi di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti, anche sussistenti e non conosciute dalle Parti (quali, a titolo meramente esemplificativo: eventi naturali; sommosse; divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o disposizioni regolamentari intervenuti successivamente; occupazioni e/o altri conflitti sindacali relativi a dipendenti di una Parte e/o di terzi subcontraenti o fornitori di una Parte).

La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dalla Convenzione.

Le Parti dovranno cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'evento di forza maggiore.

Nel caso in cui una causa di forza maggiore impedisca ad una delle Parti di adempiere in tutto o in parte sostanziale alle proprie obbligazioni, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione e per un periodo di tempo continuativo superiore ad anni 1 (uno), l'altra Parte potrà richiederne la risoluzione.

#### **10. Obbligo di ripristino**

Le Parti convengono che allo scadere del tempo di vita utile del Parco Eolico, la Società avrà il diritto/dovere, entro il termine di 12 (dodici) mesi, di rimuovere gli aerogeneratori, le torri ed i relativi sostegni metallici, e ogni opera realizzata fuori terra ovvero al di sopra del piano di campagna, con esclusione, ove non diversamente stabilito con i concedenti il diritto di superficie, delle opere civili in fondazione e dei cavidotti interrati.

#### **11. Trasferibilità della Convenzione**

Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione potranno essere trasferiti ad una o più società che svolgono statutariamente attività di produzione di energia elettrica o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, fermo restando la preliminare accettazione di ogni statuizione prevista nel presente documento.

La cessione dei diritti e degli obblighi dovrà essere notificata a mezzo raccomandata a/r, ovvero a mezzo PEC, al Comune, verso il quale la società cessionaria dovrà espressamente dichiarare di accettare tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione.

#### **12. Definizione delle controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione ed interpretazione della presente Convenzione, dovranno essere oggetto di preventiva amichevole composizione tra le Parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione, la controversia è devoluta al TAR o al Tribunale, in conformità ai criteri di riparto di giurisdizione previsti dall'ordinamento, competenti per materia e territorio.

#### **13. Durata**

La presente Convenzione ha decorrenza dall'entrata in esercizio del Parco Eolico e si concluderà al termine della vita utile dell'impianto (stimata in anni 30).

#### **14. Spese contrattuali e di registrazione**

Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.

Le Parti, essendo le prestazioni previste dalla presente Convenzione sottoposte ad IVA, chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

## 15. Disposizioni Generali

Le Parti riconoscono espressamente che nessuna modifica alla Convenzione sarà vincolante per alcuna delle Parti salvo che sia effettuata per iscritto, si riferisca espressamente alla Convenzione medesima e sia sottoscritta dalle Parti per il tramite dei loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

Le Parti riconoscono espressamente che, nel caso in cui taluna delle disposizioni di cui alla Convenzione sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni della Convenzione medesima. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni della presente Convenzione dichiarate nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, la propria originale intenzione.

Le Parti riconoscono che, qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni della Convenzione, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui alla Convenzione medesima. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi della Convenzione opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi della Convenzione.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE .....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ .....

L'UFFICIALE ROGANTE .....